Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 dicembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 12 dicembre 1957, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il dott. Luis Echavarria Villegas, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Colombia.

(6972)

Il 12 dicembre 1957, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. Ecc. il Sig. Nguyen-Duong-Don, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Viêt-Nam.

(6973)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1957, n. **1195**.

Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale e il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TOGNI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Accord relatif à la signalisation des chantiers portant modification de l'Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière.

Les soussignés, dûment autorisés,
Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Dans le texte de l'Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière du 19 septembre 1949, la phrase « Les limites des chantiers seront signalées par des barrières peintes de bandes alternées blanches et rouges et, en outre, de nuit, par des lanternes ou dispositifs réfléchissants rouges » qui figure après le titre « ad article 19 » est remplacée par les phrases suivantes:

« Les limites des chantiers seront signalées par des barrières peintes de bandes alternées blanches et rou-

ges et, en outre, de nuit, par des lanternes ou dispositifs réfléchissants rouge ou orange, ces lanternes ou dispositifs pouvant toutefois, par analogie avec les dispositions de l'article 55 du Protocole, être de couleur blanche lorsqu'ils ne sont visibles que dans un sens de circulation et qu'ils signalent les limites du chantier opposées à ce sens de circulation, ou de couleur blanche ou jaune lorsqu'ils signalent les limites d'un chantier séparant les deux sens de circulation. S'il est employé des lanternes rouges, celles-ci devront être à feu fixe ».

Article 2

Le présent Accord sera ouvert jusqu'au 16 janvier 1956 à la signature et, après cette date, à l'adhésion des Parties Contractantes à l'Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière du 19 septembre 1949 et entrera en vigueur lorsque toutes ces Parties Contractantes l'auront signé et, s'il y a lieu, ratifié ou y auront adhéré.

Article 3

L'original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays participant aux travaux de la Commission économique pour l'Europe et Parties à la Convention sur la circulation routière, ainsi qu'au Protocole relatif à la signalisation routière du 19 septembre 1949.

En foi de quoi les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, le seize décembre mil neuf cent cinquantecinq.

Pour l'Autriche:
Albert BUZZI-QUATTRINI
Sous réserve de ratification

Pour la Belgique:
LEROY
Sous réserve de ratification

Pour la France:
E. DE CURTON

Pour la Grèce:
A. POUMPOURAS
Sous réserve de ratification

Pour le Luxembourg:
A. CLEMANG
Sous réserve de ratification

Pour les Pays-Bas:
O. H. B. SCHOENEWALD
Sous réserve de ratification

Pour la Yougoslavie:
UROS VIDOVIC
Sous réserve de ratification

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196.

Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, che l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) effettua ai sensi dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro è autorizzato a farsi trasferire dall'Ufficio italiano cambi (U. I. C.) le somme — nel limite del controvalore in lire 60 miliardi — derivanti dai rimborsi che affluiranno all'U. I. C. sul credito concesso al Governo della Repubblica argentina giusta l'accordo di pagamenti del 25 giugno 1952 ed a concederle in mutuo al Mediocredito medesimo, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai finanziamenti dei crediti a medio termine previsti dal presente articolo si estendono, in quanto applicabili, le norme e modalità di cui all'art. 20 e successivi della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Art. 2.

Il Mediocredito rimborserà allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fisserà in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo art. 6.

Art. 3.

L'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:

due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per l'industria e commercio;

uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione ».

Art. 4.

Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U. I. C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 25 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali.

All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso può, inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

Art. 5.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'art. 1 dal Mediocredito e il costo delle operazioni di finanziamento previste al primo comma dell'art. 4, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito il contributo pari all'1,50 per cento sulle operazioni di cui all'art. 1, in base alle norme dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

All'onere previsto dal precedente comma si farà fronte per l'esercizio 1957-58 mediante lo stanziamento di cui al capitolo 529 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo al detto esercizio.

Art. 6.

In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente art. 1 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del Mediocredito a norma dell'art. 2, pagabili in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.

Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito nonchè il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il termine ultimo per il rimborso dei certificati è fissato al 31 dicembre 1977.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'art. 1 e da questo mutuate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'art. 6 e potrà alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.

Art. 8.

Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 500.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — CARLI — MEDICI — GAVA — ANDREOTTI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1197.

Modificazione al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli ed al relativo regolamento di esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928, n. 93, col regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3240); con la legge 28 dicembre 1933, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934, n. 2250; con la legge 22 dicembre 1938, n. 2235; con la legge 22 dicembre 1939, n. 2208, e con la legge 24 marzo 1942, n. 479, sono apportate le varianti di cui appresso:

1) Nell'art. 2, quale modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali ed al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione ».

2) L'art. 22, quale risulta modificato dall'art. 14 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente

« Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la

requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:

a) da lire 5000 a lire 20.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore;

b) da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;

c) da lire 50.000 a lire 250.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura ».

« Alla stessa pena è soggetto chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dalla autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione ».

« Se i fatti previsti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma ridotte di tre quinti ».

3) L'art. 22-*bis*, aggiunto al testo unico dell'art. 15 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo ».

« Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di due quinti ».

« Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, ridotta di quattro quinti ».

4) L'art. 23, modificato dall'art. 16 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

1) nei casi indicati nell'art. 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 10, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 2500 a lire 12.500, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. Se l'interessato abbia fatto dichiarazioni mendaci la pena è raddoppiata;

2) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con la ammenda, per ogni capo non presentato, da lire 2000 a lire 10.000, se trattasi di bicicletta semplice o a motore; da lire 5000 a lire 25.000, se trattasi di cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; da lire 10.000 a lire 50.000, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune, con la rispettiva attrezzatura. In conseguenza dell'inadempimento, il capo non presentato sarà considerato idoneo al servizio militare.

« In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena è aumentata della metà ».

5) L'art. 23-*bis*, aggiunto al testo unico dell'art. 17 della legge 24 marzo 1942, n. 479, è sostituito dal seguente:

« Nei casi preveduti dall'art. 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il « capo », la pena è diminuita di un terzo.

Le pene pecuniarie di cui agli articoli 22, *22-bis* e 23 sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra ».

Art. 2.

Al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, approvato col regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e modificato col regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, e col regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, sono apportate le varianti di cui appresso:

1) L'art. 113 è sostituito dal seguente:

« Ai delegati delle Amministrazioni provinciali, membri civili delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle Commissioni e quando operino nella stessa sede di abituale servizio, un compenso pari ad un terzo della indennità di missione intera prevista per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato, ovvero, quando operino in sede diversa, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per i dipendenti predetti. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione ».

2) L'art. 114 è sostituito dal seguente:

« Agli esperti civili, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione, è dovuto — quando non siano dipendenti statali — un compenso giornaliero od il trattamento economico di missione, nella misura di cui al precedente articolo, a seconda che essi operino nella sede di residenza o in altra sede.

Analogo trattamento è dovuto ai delegati degli organi economici chiamati a collaborare con le Commissioni militari previste dall'art. 14, ultimo comma, del testo unico, modificato dall'art. 13 della legge 24 marzo 1942, n. 479.

Le spese di cui ai commi precedenti graveranno sulle spese generali della requisizione ».

3) L'art. 115, modificato dall'art. 28 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente:

« Ai Commissari militari presidenti delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui all'art. 8 del testo unico, modificato dall'art. 6 della legge 24 marzo 1942, n. 479, nonchè agli ufficiali dell'Esercito incaricati delle riviste generali o parziali dei quadrupedi, veicoli e natanti o chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita od accettazione, ovvero delegati dall'autorità militare per la requisizione di prestazioni, compete un compenso giornaliero pari ad un terzo dell'indennità intera di missione, quando prestano la loro opera nella sede di abituale servizio, ed il trattamento di missione, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme, quando prestano tale opera

fuori sede. Analogo trattamento è dovuto agli esperti civili, quando siano dipendenti dello Stato, chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di visita ed accettazione ».

4) L'art. 116, modificato dall'art. 35 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 680, è sostituito dal seguente:

« Ai funzionari ed ai delegati dei Comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto, quando i relativi mezzi non siano forniti dall'Amministrazione militare, oltre ad un compenso pari ad un terzo della indennità di missione intera prevista dalle norme vigenti per i dipendenti statali rivestenti la qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparato. Le spese graveranno sulle spese generali della requisizione ».

5) L'art. 117, modificato dall'art. 29 del regio decreto 13 luglio 1939, n. 1674, è sostituito dal seguente:

« In caso di chiamata per requisizione, ai proprietari dei capi soggetti a requisizione è dovuta una indennità chilometrica di lire 30 per chilometro, tanto per l'andata che per il ritorno ».

« Quando trattasi di locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici, trattrici, natanti a motore ed autoveicoli di qualsiasi specie, compresi i motocicli, compete, oltre all'indennità chilometrica di cui al comma precedente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i prezzi di mercato, per consumi di carburante od altro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — PELLA — TAMBRONI — GONELLA — MEDICI — TOGNI — MATTARELLA — GAVA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198.

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, contenente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonchè la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura ».

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Su proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

« Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'art. 1 sono quelle relative ai rischi del credito cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture che rendano economicamente insostenibile o particolarmente onerosa l'esecuzione delle forniture.

Il mancato pagamento della fornitura, purchè non dipenda da inadempimento delle pattuizioni contrattuali, è equiparato al rischio di cui al n. 5) del comma precedente, quando acquirente o garante ne sia uno Stato estero od un Ente pubblico, autorizzato ad importare o a garantire il pagamento.

La copertura del rischio di cui al n. 4) del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente dalle dilazioni di pagamento previste dal secondo comma dell'art. 1, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.

Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è così modificato:

« Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'art. 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'art. 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche per il rischio di cui al secondo comma dell'art. 3. Il termine di dodici mesi decorre dalla data della scadenza del credito.

Nei casi di cui al n. 6 dell'art. 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione avvenuta della fornitura e la liquidazione del sinistro stesso verrà effettuata nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, allo Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4 ».

TITOLO II

Art. 5.

L'art. 21 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è soppresso.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione ».

Art. 7

L'art. 25 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente:

« Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art. 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — CARLI — PELLA — MEDICI — GONELLA — ANDREOTTI — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1199.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Arcevia (Ancona).

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Arcevia (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 93. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Composizione della segreteria del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 24 ottobre 1957-23 ottobre 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 ottobre 1957, concernente la costituzione del Consiglio stesso, per il triennio 24 ottobre 1957-23 ottobre 1960;

Decreta:

Il servizio di segreteria del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 24 ottobre 1957-23 ottobre 1960 è affidato ai sottoindicati funzionari del Ministero dell'industria e del commercio:

Lazari dott. Luigi, con funzioni di segretario;
Marin dott. Cesare;
Marra ing. Massimo;
Caforio dott. Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1957
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 93

(6994)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 22245 in data 18 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Varrocchi Vittorio, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'ufficio del Genio civile di Pistoia, con l'ing. Arangio-Mazza Salvatore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Arangio-Mazza Salvatore, è chiamato a far parte, quale rappresentante del Genio civile, della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, in sostituzione dell'ing. Varrocchi Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1957

Il Ministro GUI

(6862)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Comacchio alla foce del Po di Volano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 novembre 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 163.192, sita sulla spiaggia di Comacchio alla foce del Po di Volano, riportata in catasto al foglio n. 12, mappale 23 (parte) ed al foglio n. 92, mappale 2 (parte), del comune di Comacchio.

(7021)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Licola.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 236,25, sita sulla spiaggia di Licola, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 35, del comune di Pozzuoli.

(7022)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto fallimentare » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « diritto fallimentare », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno inoltrare le loro domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7063)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 9 ottobre 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi (arrondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 9-10-57	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	D'ANTONIO Giuseppe fu Agostino	19-11-52	2004	7- 5-54	193	24- 8-54	3688/1592	22-11-57	24	268	6.135.000	280.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	DE BIASE Maria Filomena di Luigi, maritata SCARAMELLA	19-11-52	2006	24- 8-54	254	5-11-54	3689/1593	22-11-57	24	267	560.000	35.000	Id Id.	Id.
3	DE CASTRO Francesco fu Oronzo	19-11-52	2039	24-12-55	69	23- 3-56	3690/1594	22-11-57	24	266	32.005.000	4.160.000	Id Id.	Id.
4	DELLI SANTI CIMAGLIA GONZAGA Caterina fu Francesco	19-11-52	2014	22- 1-55	66	22- 3-55	3691/1595	22-11-57	24	265	1.050.000	95.000	Id Id.	Id.
5	DENTICE DI FRASSO Sofia fu Luigi	6- 9-52	1476	31- 7-54	253	3-11-54	3692/1596	22-11-57	24	264	6.415.000	490.000	Id Id.	Id.
6	DENTICE DI FRASSO Sofia fu Luigi	6- 9-52	1477	15- 7-54	227	2-10-54	3693/1597	22-11-57	24	263	1.270.000	95.000	Id Id.	Id.
7	GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola	19-11-52	2083	14- 9-54	290	18-12-54	3694/1598	22-11-57	24	262	4.175.000	800.000	Id Id.	Id.
8	SANTANGELO Ettore fu Alberto	6- 9-52	1491	14- 9-54	290	18-12-54	3695/1599	22-11-57	24	261	2.315.000	405.000	Id Id.	Id.
9	SANTANGELO Giuseppe ed Ettore fu Alberto	6- 9-52	1493	26- 9-54	294	23-12-54	3696/1600	22-11-57	24	260	1.285.000	225.000	Id Id.	Id.
10	SANTANGELO Giuseppe fu Alberto	6- 9-52	1492	2- 1-56	75	29- 3-56	3697/1601	22-11-57	24	259	2.045.000	355.000	Id Id.	Id.
11	SARACENO Giuseppe fu Pasquale	19-11-52	2215	24- 8-54	254	5-11-54	3698/1602	22-11-57	24	258	785.000	45.000	Id Id.	Id.
12	SARACENO Giuseppe fu Domenico	19-11-52	2213	24- 8-54	254	5-11-54	3699/1603	22-11-57	24	257	2.130.000	115.000	Id Id.	Id.
13	TAMBURRINI Vittorio fu Domenico	19-11-52	2141	15- 7-54	227	2-10-54	3700/1604	22-11-57	24	256	140.000	5.000	Id Id.	Id.
14	TUPPUTI-SCHINOSA Ottavio fu Giuseppe (eredi)	19-11-52	2155	26- 9-54	294	23-12-54	3701/1605	22-11-57	24	255	26.650.000	4.385.000	Id Id.	Id.
15	TUPPUTI-SCHINOSA Tommaso fu Giuseppe	19-11-52	2157	4- 2-55	106	9- 5-55	3702/1606	22-11-57	24	254	30.185.000	4.970.000	Id Id.	Id.
16	VITI Giuseppina fu Vincenzo	19-11-52	2181	24-12-55	69	23- 3-56	3703/1607	22-11-57	24	253	5.360.000	575.000	Id Id.	Id.

Roma, addì 3 dicembre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(6922)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Ruota alata », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1957, i poteri conferiti al rag. Russo Alberto, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « La Ruota alata », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 5 dicembre 1957 al 30 aprile 1958.

(6945)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa meridionale muratori ed affini, con sede in Pisticci (Matera).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1957, l'avv. Mario Borraccia è stato nominato liquidatore governativo della Società cooperativa meridionale muratori ed affini, con sede in Pisticci (Matera), in sostituzione del rag. Francesco Caggiani.

(6943)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa muratori », con sede in Leno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 dicembre 1957, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa muratori », con sede in Leno (Brescia), nelle persone dei signori Frati geom. Ferruccio, Sandrini Mario e Quadri Giovanni.

(6942)

Proroga dei poteri al commissario governativo della Società cooperativa di consumo, produzione e lavoro « La Proletaria », con sede in Carpino (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1957, i poteri conferiti al sig. Giuseppe Paoletta, commissario governativo della Società cooperativa di consumo, produzione e lavoro « La Proletaria », con sede in Carpino (Foggia), sono stati prorogati dal 1° dicembre 1957 al 28 febbraio 1958.

(6946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

Corso dei cambi del 20 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,80	624,80	624,75	624,80	624,80	624,90	624,80	624,80
$ Can.	636,65	635,25	634,25	634,25	633,50	636,31	634 —	637 —	636,375	635 —
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,78	145,80	145,70	145,80	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,35	90,40	90,41	90,45	90,50	90,39	90,41	90,37	90,40	90,40
Kr. N.	87,37	87,40	87,42	87,43	87,50	87,39	87,44	87,40	87,39	87,40
Kr Sv.	120,78	120,35	120,87	120,88	120,90	120,81	120,87	120,80	120,83	120,82
Fol.	164,84	164,87	164,89	164,90	164,80	164,88	164,89	164,85	164,88	164.90
Fr. B.	12,49	12,49	12,49375	12,4975	12,485	12,49	12,49125	12,50	12,48	12,485
Fr. Fr.	148,79	148,72	148,75	148,81	148,75	148,76	148,76	148,80	148,75	148,70
Fr. Sv. acc.	142,60	142,61	142,61	142,66	142,50	142,63	142,63	142,60	142,63	142,60
Lst.	1748,55	1748,625	1749,25	1749,50	1748,25	1748,81	1748,875	1748,50	1748,125	1749 —
Dm. occ.	148,60	148,63	148,65	148,75	148,54	148,64	148,675	148,55	148,65	148,65
Scell. Aust.	24,01	24,01	24,01	24,01375	23,95	24,01	24,015	24,03	24,01	24,02

Media dei titoli del 20 dicembre 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	
Id. 3,50 % 1902	
Id. 5 % 1935	
Redimibile 3,50 % 1934	
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	
Id. 5 % 1936	
Id. 5 % (Città di Trieste)	
Id. 5 % (Beni Esteri)	

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (1° gennaio 1962)	
Id. 5 % (1° gennaio 1963)	
Id. 5 % (1° aprile 1964)	
Id. 5 % (1° aprile 1965)	
Id. 5 % (1° aprile 1966)	

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	634,125
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	90,43
1 Corona norvegese	87,435
1 Corona svedese	120,875
1 Fiorino olandese	164,895
1 Franco belga	12,494
100 Franchi francesi	148,785
1 Franco svizzero acc.	142,645
1 Lira sterlina	1749,187
1 Marco germanico	148,715
1 Scellino austriaco	24,014

Nel Corso dei cambi del 17 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 18 successivo, la quotazione del Franco belga, alla Borsa di Roma, deve leggersi 12,4875 anzichè 12,48375.

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I N. XIII/2 18163

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 agosto 1957, dalla signora Lukac Maria in Corsi fu Giovanni, nata a Trieste il 18 settembre 1906 e qui residente in via Ratto Pileria 23, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Lucari;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Lukac Maria in Corsi è ridotto nella forma italiana di Lucari.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6812)

Div. I N. XIII/2 19877

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 agosto 1957, dalla signorina Seunik (Seunich) Giuseppina fu Giuseppe, nata a Rudolfswert (Jugoslavia) il 20 agosto 1895, residente a Trieste in via U Foscolo, 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Senni;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Seunik (Seunich) Giuseppina è ridotto nella forma italiana di Senni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6820)

Div. I N. XIII/2 14767

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 1° luglio 1957, dalla signora Lorenzut Amedea in De Rosa fu Giuseppe, nata a Trieste il 16 dicembre 1901 e qui residente in via Stuparich, 14, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita, nella forma italiana di Lorenzutti;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Lorenzut Amedea in De Rosa è ridotto nella forma italiana di Lorenzutti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6813)

Div. I N. XIII/2 19879

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 agosto 1957, dal signor Milocanovich Angelo nato a Muggia (Trieste) il 24 dicembre 1933, residente a Trieste in via Valmaura, 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Maniago;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Milocanovich Angelo è ridotto nella forma italiana di Maniago.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6816)

Div. I N. XIII/2 11551

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 maggio 1957, dalla signorina Marsic Luciana di Mario, nata a Trieste il 12 marzo 1936 e qui residente in Scala Santa, 131, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marsi;
Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Marsic Luciana è ridotto nella forma italiana di Marsi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1957, registro n. 4, foglio n. 329, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1957, registro n. 39, foglio n. 41, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1957, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente dell'Arma di fanteria indetto col decreto Ministeriale 22 dicembre 1956, citato nelle premesse:

1. S. Ten. ftr. cpl. Lo Bianco Filippo, punti 32,10.
2. S. Ten. ftr. cpl. Bruno Giovanni Emanuele. coniugato, punti 32.
3. Ten. ftr. cpl. Russo Corrado, punti 32.
4. S. Ten. ftr. cpl. Pipitone Giuseppe, punti 31,90.
5. S. Ten. ftr. cpl. Peta Guglielmo, punti 31,88.
6. S. Ten. ftr. cpl. Campana Giuseppe, punti 31,60.
7. S. Ten. ftr. cpl. Belmonte Giuseppe, nato il 18 marzo 1929. punti 31,40.
8. S. Ten. ftr. cpl. Venturini Luciano, nato il 12 aprile 1933, punti 31,40.
9. S. Ten. ftr. cpl. Iacovone Paolo, punti 31,36.
10. S. Ten. ftr. cpl. Frendo Corrado. punti 31,34.
11. S. Ten. ftr. cpl. Coratti Giuseppe, punti 31,20.
12. S. Ten. ftr. cpl. Corsetti Claudio, punti 31,10.
13. S. Ten. ftr. cpl. Ramella Giovanni, punti 30,94.
14. S. Ten. ftr. cpl. Pellegrino Francesco, punti 30.82.
15. S. Ten. ftr. cpl. De Luca Franco, figlio di invalido di guerra, profugo, punti 30,80.
16. S. Ten. ftr. cpl. Stripoli Giovanni, punti 30,80.
17. S. Ten. cav. cpl. Cerza Pasquale, punti 30,72.
18. S Ten cav. cpl. Severini Walter, nato il 6 luglio 1930, coniugato, punti 30,70.
19. S. Ten. ftr. cpl. Borsci Giuseppe. nato il 2 agosto 1931, coniugato, punti 30,70.
20. S. Ten. ftr. cpl. Bosonetto Marcello, nato il 14 marzo 1932, coniugato, punti 30,70.
21. S. Ten. ftr. cpl. Gravagno Pietro, nato il 2 febbraio 1929. punti 30,60.
22. S. Ten. ftr. cpl. Lo Giacco Agostino, nato il 24 gennaio 1931, punti 30,60.
23. Ten. ftr. cpl. Urbano Vito, punti 30,56.
24. Ten. ftr. cpl. Sorrentino Aldo. nato il 10 maggio 1929, punti 30,40.
25. S. Ten. ftr. cpl. Narcisi Vincenzo, nato il 17 agosto 1934, punti 30,40.
26. S. Ten. ftr. cpl. Suraci Pietro, punti 30,30.
27. S. Ten. ftr. cpl. Scotti Alberto, punti 30.20.
28. S. Ten. ftr. cpl. Formica Francesco, nato il 5 luglio 1929, punti 30,10.
29. S. Ten. ftr. cpl. Lizzadro Domenico, nato il 3 febbraio 1932, punti 30,10.
30. S. Ten. ftr. cpl. Pistolesi Raffaello. nato il 19 aprile 1927, punti 30.
31. S. Ten. ftr. cpl. Olivieri Carlo, nato il 12 gennaio 1934, punti 30.
32. S. Ten. ftr. cpl. Angeli Angelo, punti 29,98.
33. S. Ten. ftr. cpl. Lottici Italo, nato il 18 agosto 1931, coniugato, punti 29.90.
34. S. Ten. ftr. cpl. Marcoaldi Italo, nato il 31 ottobre 1932, coniugato, punti 29,90.
35. S. Ten. ftr. cpl. Lefosse Francesco, punti 29,90.
36. S. Ten. ftr. cpl. Tartaglia Antonio, punti 29,88.
37. S. Ten. ftr. cpl. Poli Luigi, punti 29,85.
38. Ten. ftr. cpl. Cucchetti Girolamo, punti 29,82.
39. Ten. ftr. cpl. Toffi Sauro, nato l'1 agosto 1927, coniugato, punti 29.80.
40. S. Ten. ftr. cpl. Formato Valentino A., nato il 31 luglio 1928, coniugato, punti 29,80.
41. S. Ten. ftr. cpl. Rinaldi Manlio, nato il 12 settembre 1926, punti 29,80.
42. S. Ten. ftr. cpl. Tirel Paolo G. nato l'11 giugno 1929, punti 29,80.
43. S. Ten. ftr. cpl. Salvatore Antonio, nato il 27 gennaio 1932, punti 29,80.
44. S. Ten. ftr. cpl. Dotta Sergio, nato il 26 luglio 1934, punti 29,80.
45. S. Ten. ftr. cpl. Rinaldi Luigi. coniugato, punti 29,60.
46. S. Ten. ftr. cpl. Cristina Ugo, nato il 15 ottobre 1928, punti 29,60.
47. S. Ten. ftr. cpl. Mariano Giuseppe, nato il 21 aprile 1932, punti 29,60.
48. Ten. ftr. cpl. Fondi Franco, punti 29.59.
49. S. Ten. ftr. cpl. Scubla Mario, punti 29,50.
50. S. Ten. ftr. cpl. Scarabotto Alessandro, punti 29,44.
51. S. Ten. ftr. cpl. Silvestri Giacomo. punti 29,42.
52. Ten. ftr. cpl. Marucci Umberto, nato il 22 aprile 1930, punti 29,40.
53. S. ten. ftr. cpl. Angelini Antonio, nato l'8 agosto 1931, punti 29,40.
54. S. Ten. ftr. cpl. Raza Umberto, nato il 9 febbraio 1933, punti 29,40.
55. S. Ten. ftr. cpl. Carafa Spedito, nato il 16 febbraio 1930, punti 29,38.
56. S. Ten. ftr. cpl. Russo Pasquale, nato il 19 luglio 1932, punti 29,38.
57. S. Ten. ftr. cpl. Manzi Raffaele, punti 29.27.
58. S. Ten. ftr. cpl. Spitaleri Giuseppe, punti 29,22.
59. S. Ten. ftr. cpl. Loschi Giuseppe, punti 29,20.
60. Ten. ftr. cpl. Gualandi Giorgio, coniugato, punti 29.10.
61. S. Ten. ftr. cpl. Battisti Luciano, nato il 28 settembre 1929. punti 29,10.
62. S. Ten. ftr. cpl. Alaggio Giuseppe, nato il 14 gennaio 1930, punti 29.10.
63. S. Ten. ftr. cpl. Candela Carlo, punti 29,02.
64. S. Ten. ftr. cpl. Gatta Michele, coniugato, punti 29.
65. S. Ten. ftr. cpl. Galletta Domenico, nato l'11 settembre 1928. punti 29.
66. S. Ten. ftr. cpl. Cicu Antonio. nato il 21 maggio 1930. punti 29.
67. S. Ten. ftr. cpl. Ciotti Biagio, nato il 22 febbraio 1932, punti 29.
68. S. Ten. ftr. cpl. Versaci Antonino, nato il 12 maggio 1932, punti 29.
69. S. Ten. ftr. cpl. Perrotta Alessandro, nato il 23 ottobre 1933, punti 29.
70. Ten. ftr. cpl. Campana Aurelio. punti 28,90.

71. Ten. ftr. cpl. Ceccorulli Aroldo, nato il 20 maggio 1931. punti 28,80.
72. S. Ten. ftr. cpl. Congedo Eugenio, nato il 5 luglio 1932, punti 28,80.
73. S. Ten. ftr. cpl. D'Herin Bruno, nato l'8 ottobre 1935, punti 28,80.
74. S. Ten. ftr. cpl. Moretti degli Adimari Adimaro, punti 28,62.
75. S. Ten. ftr. cpl. Giannoccaro Nunzio, punti 28,56.
76. S. Ten. ftr. cpl. Spagli Arrigo, coniugato. punti 28,50.
77. S. Ten. cav. cpl. Silvestri Ivo, nato il 21 febbraio 1936, profugo, punti 28,50.
78. S. Ten. ftr. cpl. Tralascia Fabio, nato il 19 aprile 1931, punti 28.50.
79. S. Ten. ftr. cpl. Brigandì Antonino, nato il 18 ottobre 1931, punti 28,50.
80. S. Ten. ftr. cpl. Gariboldi Mario, punti 28,32.
81. S. Ten. ftr. cpl. Traverso Giovan Battista, punti 28,20.
82. S. Ten. ftr. cpl. Iervolino Pasquale. punti 28,14.
83. Ten. ftr. cpl. Rangone Paolo, coniugato, punti 28.
84. S. Ten. art. cpl. Landucci Paolo, nato il 2 luglio 1934, punti 28.
85. S. Ten. ftr. cpl. Messina Francesco, nato il 26 ottobre 1935, punti 28.
86. Ten. ftr. cpl. Zotti Italo, coniugato, punti 27,90.
87. S. Ten. ftr. cpl. Vinci Mario, punti 27,90.
88. Ten. ftr. cpl. Carparelli Eugenio. nato il 19 maggio 1929, punti 27,80.
89. S. Ten. ftr. cpl. Lauricella Corrado, nato il 24 maggio 1933, punti 27,80.
90. S. Ten. ftr. cpl. Niemiz Giuseppe, orfano di guerra, punti 27,70.
91. S. Ten. ftr. cpl. Rizzatti Federico, orfano di guerra. punti 27,50.
92. S. Ten. ftr. cpl. Smafora Pierluigi, nato il 18 ottobre 1931. punti 27,48.
93. S. Ten. ftr. compl. Musmeci Sebastiano, nato il 22 novembre 1932, punti 27.48.
94. S. Ten. art. cpl. Tramma Gennaro, punti 27,40.
95. S. Ten. cav. cpl. Fabozzi Antonio, figlio di invalido di guerra, punti 27,30.
96. S. Ten. ftr. cpl. Beltrami Federico, nato il 13 giugno 1929. punti 27,30.
97. S. Ten. ftr. cpl. De Stefano Antonio, nato il 3 luglio 1929. punti 27,30.
98. Tèn. ftr. cpl. Cassari Mario, nato il 23 febbraio 1930, punti 27.20
99. S. Ten. ftr. cpl. Filocamo Antonino, nato il 24 luglio 1930, punti 27,20.
100. S. Ten. ftr. cpl. Marchese Serafino, punti 27,10.
101. S. Ten. ftr. cpl. Pino Giuseppe, nato il 14 ottobre 1931. punti 27.
102. S. Ten. ftr. cpl. Russo Vincenzo. nato il 28 giugno 1933, punti 27.
103. S. Ten. ftr. cpl. Giuliani Franco, nato il 15 novembre 1933, punti 27.
104. S. Ten. ftr. cpl. Esposito Salvatore, punti 26,76.
105. S. Ten. ftr. cpl. Carà Giuseppe, punti 26,70.
106. S Ten. ftr. cpl. Fabbro Carlo, coniugato, punti 26,50.
107. S. Ten. ftr. cpl. Forese Carmine, punti 26,50.
108. Ten. ftr. cpl. Barone Carmine. punti 26,40.
109. S. Ten. ftr. cpl. Poli Andrea, punti 26,30.
110. Ten. ftr. cpl. Allori Guido, punti 26,20.
111. Ten. ftr cpl. Benatti Pietro, nato il 7 novembre 1930. punti 26,10.
112. S. Ten. ftr. cpl. D'Elia Costantino, nato l'11 settembre 1932, punti 26,10.
113. S. Ten. cav. cpl. Scavo Mariano, nato il 30 settembre 1933, punti 26,10.
114. S. Ten. ftr. cpl. Nacci Felice, punti 26.
115. Ten. ftr. cpl. Borghesi Bernardino, nato il 17 dicembre 1927. punti 25,60.
116. S. Ten. ftr. cpl. Iacobini Antonio, nato il 15 luglio 1932, punti 25,60
117. Ten. ftr. cpl D'Argenio Luciano, nato il 13 febbraio 1929, punti 25,50
118. S. Ten. ftr cpl. My Cosimo, nato il 28 settembre 1932, punti 25,50.
119. S. Ten. ftr. cpl. Anfossi Roberto, coniugato, punti 25,40.
120. S. Ten. cav cpl. Guerrini Giovanni, nato il 19 agosto 1929, punti 25,40
121. Ten. ftr. cpl. Gurnari Giacomo. nato il 29 ottobre 1929, punti 25,40
122. S. Ten. ftr. cpl. Giangrasso Salvatore, nato l'8 dicembre 1930, punti 25,40.
123. S. Ten. ftr. cpl. Pulvirenti Gioacchino, nato il 19 marzo 1933, punti 25,40.
124. Ten. ftr. cpl. Cavallero Ezio, punti 25,36.
125. S. Ten. ftr. cpl. Lilli Mario, punti 25,30.
126. S. Ten. ftr. cpl. Molica Carmelo, nato l'11 novembre 1932, punti 25,10.
127. S. Ten. ftr. cpl. Salmeri Antonio, nato il 1° febbraio 1934, punti 25,10.
128. S. Ten. genio cpl. Sasso Vincenzo, nato il 28 ottobre 1930, punti 25.
129. S. Ten. ftr. cpl. Bergonzo Ernesto, nato l'8 agosto 1934, punti 25.
130. S. Ten. ftr. cpl. Catalucci Carlo Alberto, nato il 24 gennaio 1935, punti 25.
131. S. Ten. ftr. cpl. Bin Antonio, punti 24,80.
132. S. Ten. art. cpl. Sciuto Mario, punti 24,70.
133. S. Ten. ftr. cpl. Iasevoli Mario, nato il 3 novembre 1930, punti 24,40

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. ftr. cpl. Lo Bianco Filippo, punti 32,10.
2. S. Ten. ftr. cpl. Bruno Giovanni E., coniugato, punti 32.
3. Ten. ftr. cpl. Russo Corrado, punti 32.
4. S. Ten. ftr. cpl. Pipitone Giuseppe, punti 31,90.
5. S. Ten. ftr. cpl. Peta Guglielmo, punti 31,88.
6. S. Ten. ftr. cpl. Campana Giuseppe, punti 31,60.
7. S. Ten. ftr. cpl. Belmonte Giuseppe, nato il 18 marzo 1929, punti 31,40.
8. S. Ten. ftr. cpl. Venturini Luciano, nato il 12 aprile 1933, punti 31,40.
9. S. Ten. ftr. cpl. Iacovone Paolo, punti 31,36.
10. S. Ten. ftr. cpl. Frendo Corrado, punti 31,34.
11. S. Ten. ftr. cpl. Coratti Giuseppe, punti 31,20.
12. S. Ten. ftr. cpl. Corsetti Claudio, punti 31,10.
13. S. Ten. ftr. cpl Ramella Giovanni, punti 30,94.
14. S. Ten. ftr. cpl Pellegrino Francesco, punti 30,82.
15. S. Ten. ftr. cpl. De Luca Franco, figlio di invalido di guerra, profugo, punti 30,80.
16. S. Ten. ftr. cpl. Stripoli Giovanni, punti 30,80.
17. S. Ten. cav. cpl. Cerza Pasquale, punti 30,72.
18. S Ten cav. cpl. Severini Walter, nato il 6 luglio 1930, coniugato, punti 30.70.
19. S. Ten. ftr. cpl. Borsci Giuseppe, nato il 2 agosto 1931, coniugato, punti 30,70.
20. S. Ten. ftr. cpl. Bosonetto Marcello, nato il 14 marzo 1932, coniugato, punti 30,70.
21. S. Ten. ftr. cpl. Gravagno Pietro, nato il 2 febbraio 1929, punti 30,60.
22. S. Ten. ftr. cpl. Lo Giacco Agostino, nato il 24 gennaio 1931, punti 30,60.
23. Ten. ftr. cpl. Urbano Vito, punti 30,56.
24. Ten. ftr cpl. Sorrentino Aldo, nato il 10 maggio 1929, punti 30,40.
25. S. Ten. ftr. cpl. Narcisi Vincenzo, nato il 17 agosto 1934, punti 30,40.
26. S. Ten. ftr. cpl. Suraci Pietro, punti 30,30.
27. S. Ten ftr. cpl. Scotti Alberto, punti 30,20.
28. S. Ten. ftr. cpl. Formica Francesco, nato il 5 luglio 1929. punti 30,10.
29. S. Ten. ftr. cpl. Lizzadro Domenico, nato il 3 febbraio 1932, punti 30,10.
30. S. Ten. ftr. cpl. Pistolesi Raffaello, nato il 19 aprile 1927, punti 30.
31. S. Ten. ftr. cpl. Olivieri Carlo, nato il 12 gennaio 1934, punti 30.
32. S. Ten. ftr. cpl. Angeli Angelo, punti 29,98.
33. S. Ten. ftr cpl Lottici Italo, nato il 18 agosto 1931, coniugato, punti 29,90.
34. S. Ten. ftr cpl. Marcoaldi Italo, nato il 31 ottobre 1932. coniugato, punti 29,90.
35. S. Ten. ftr. cpl. Lefosse Francesco, punti 29,90.
36. S. Ten. ftr. cpl. Tartaglia Antonio, punti 29,88.
37. S. Ten. ftr. cpl. Poli Luigi. punti 29,85.
38. Ten. ftr. cpl. Cucchetti Girolamo, punti 29,82.
39. Ten ftr. cpl. Toffi Sauro, nato il 1° agosto 1927, coniugato, punti 29,80.

40. S. Ten. ftr. cpl. Formato Valentino A., nato il 31 luglio 1928, coniugato, punti 29,80.
41. S. Ten. ftr. cpl. Rinaldi Manlio, nato il 12 settembre 1928, punti 29,80.
42. S. Ten. ftr. cpl. Tirel Paolo G., nato l'11 giugno 1929, punti 29,80.
43. S. Ten. ftr. cpl. Salvatore Antonio, nato il 27 gennaio 1932, punti 29,80.
44. S. Ten. ftr. cpl. Botta Sergio, nato il 26 luglio 1934, punti 29,80.
45. S. Ten. ftr. cpl. Rinaldi Luigi, coniugato, punti 29,60.
46. S. Ten. ftr. cpl. Cristina Ugo, nato il 15 ottobre 1928, punti 29,60.
47. S. Ten. ftr. cpl. Mariano Giuseppe, nato il 21 aprile 1932, punti 29,60.
48. Ten. ftr. cpl. Fondi Franco, punti 29,59.
49. S. Ten. ftr. cpl. Scubla Mario, punti 29.50.
50. S. Ten. ftr. cpl. Scarabotto Alessandro, punti 29,44.
51. S. Ten. ftr. cpl. Silvestri Giacomo, punti 29,42.
52. Ten. ftr. cpl. Marucci Umberto, nato il 22 aprile 1930, punti 29,40.
53. S. Ten. cav. cpl. Silvestri Ivo, profugo, punti 28,50.
54. S. Ten. ftr. cpl. Niemiz Giuseppe, orfano di guerra, punti 27,70.
55. S. Ten. ftr. cpl. Rizzatti Federico, orfano di guerra, punti 27,50.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. ftr. cpl. Angelini Antonio, nato l'8 agosto 1931, punti 29,40.
2. S. Ten. ftr. cpl. Raza Umberto, nato il 9 febbraio 1933, punti 29,40.
3. S. Ten. ftr. cpl. Carafa Spedito, nato il 16 febbraio 1930, punti 29,38.
4. S. Ten. ftr. cpl. Russo Pasquale, nato il 19 luglio 1932, punti 29,38.
5. S. Ten. ftr. cpl. Manzi Raffaele, punti 29,27.
6. S. Ten. ftr. cpl. Spitaleri Giuseppe, punti 29,22.
7. S. Ten. ftr. cpl. Loschi Giuseppe, punti 29,20.
8. Ten. ftr. cpl. Gualandi Giorgio, coniugato, punti 29,10.
9. S. Ten. ftr. cpl. Battisti Luciano, nato il 28 settembre 1929, punti 29,10.
10. S. Ten. ftr. cpl. Alaggio Giuseppe, nato il 14 gennaio 1930, punti 29,10.
11. S. Ten. ftr. cpl. Candela Carlo, punti 29,02.
12. S. Ten. ftr. cpl. Gatta Michele, coniugato, punti 29.
13. S. Ten ftr. cpl. Galletta Domenico, nato l'11 settembre 1928, punti 29.
14. S. Ten. ftr. cpl. Cicu Antonio, nato il 21 maggio 1930, punti 29.
15. S. Ten. ftr. cpl. Ciotti Biagio, nato il 22 febbraio 1932, punti 29.
16. S. Ten. ftr. cpl. Versaci Antonino, nato il 12 maggio 1932, punti 29.
17. S. Ten. ftr. cpl. Perrotta Alessandro, nato il 23 ottobre 1933, punti. 29.
18. Ten. ftr. cpl. Campana Aurelio, punti 28,90.
19. Ten. ftr. cpl. Ceccorulli Aroldo, nato il 20 maggio 1931, punti 28,80.
20. S. Ten. ftr. cpl. Congedo Eugenio, nato il 5 luglio 1932, punti 28,80.
21. S. Ten. ftr. cpl. D'Herin Bruno, nato l'8 ottobre 1935, punti 28,80.
22. S. Ten. ftr. cpl. Moretti degli Adimari Adimaro, punti 28,62.
23. S. Ten. ftr. cpl. Giannoccaro Nunzio, punti 28,56.
24. S. Ten. ftr. cpl. Spagli Arrigo, coniugato, punti 28,50.
25. S. Ten. ftr. cpl. Tralascia Fabio, nato il 19 aprile 1931, punti 28,50.
26. S. Ten. ftr. cpl. Brigandì Antonino, nato il 18 ottobre 1931, punti 28,50.
27. S. Ten. ftr. cpl. Gariboldi Mario, punti 28,32.
28. S. Ten. ftr. cpl. Traverso Giovan Battista, punti 28,20.
29. S. Ten. ftr. cpl. Iervolino Pasquale, punti 28,14.
30. Ten. ftr. cpl. Rangone Paolo, coniugato, punti 28.
31. S. Ten. art. cpl. Landucci Paolo, nato il 2 luglio 1934, punti 28.
32. S. Ten. ftr. cpl. Messina Francesco, nato il 26 ottobre 1935, punti 28.
33. Ten ftr. cpl. Zotti Italo, coniugato, punti 27,90.
34. S. Ten. ftr. cpl. Vinci Mario, punti 27,90.
35. Ten. ftr. cpl. Carparelli Eugenio, nato il 19 maggio 1929, punti 27,80.
36. S. Ten. ftr. cpl. Lauricella Corrado, nato il 24 maggio 1933, punti 27,80.
37. S. Ten. ftr. cpl. Smafora Pierluigi, nato il 18 ottobre 1931, punti, 27,48.
38. S. Ten. ftr. cpl. Musmeci Sebastiano, nato il 22 novembre 1932, punti 27,48.
39. S. Ten. art. cpl. Tramma Gennaro, punti 27,40.
40. S. Ten. cav. cpl. Fabozzi Antonio, figlio di invalido di guerra, punti 27,30.
41. S. Ten. ftr. cpl. Beltrami Federico, nato il 13 giugno 1929, punti 27,30.
42. S. Ten. ftr. cpl. De Stefano Antonio, nato il 3 luglio 1929, punti 27,30.
43. S. Ten. ftr. cpl. Cassari Mario, nato il 23 febbraio 1930, punti 27,20.
44. S. Ten. ftr. cpl. Filocamo Antonino, nato il 24 luglio 1930, punti 27,20.
45. S. Ten. ftr. cpl. Marchese Serafino, punti 27,10.
46. S. Ten. ftr. cpl. Pino Giuseppe, nato il 14 ottobre 1931, punti 27.
47. S. Ten. ftr. cpl. Russo Vincenzo, nato il 28 giugno 1933, punti 27.
48. S. Ten. ftr. cpl. Giuliani Franco, nato il 15 novembre 1933, punti 27.
49. S. Ten. ftr. cpl. Esposito Salvatore, punti 26,76.
50. S. Ten. ftr. cpl. Carà Giuseppe, punti 26,70.
51. S. Ten. ftr. cpl. Fabbro Carlo, coniugato, punti 26,50.
52. S. Ten. ftr. cpl. Forese Carmine, punti 26,50.
53. Ten. ftr. cpl. Barone Carmine, punti 26,40.
54. S. Ten. ftr. cpl. Poli Andrea, punti 26,30.
55. Ten. ftr. cpl. Allori Guido, punti 26,20.
56. Ten. ftr. cpl. Benatti Pietro, nato il 7 novembre 1930, punti 26,10.
57. S. Ten. ftr. cpl. D'Elia Costantino, nato l'11 settembre 1932, punti 26,10.
58. S. Ten. cav. cpl. Scavo Mariano, nato il 30 settembre 1933, punti 26,10.
59. S. Ten. cav. cpl. Nacci Felice, punti 26.
60. Ten. cav. cpl. Borghesi Bernardino, nato il 17 dicembre 1927, punti 25,60.
61. S. Ten. cav. cpl. Iacobini Antonio, nato il 15 luglio 1932, punti 25,60.
62. Ten. cav. cpl. D'Argenio Luciano, nato il 13 febbraio 1929, punti 25,50.
63. S. Ten. cav. cpl. My Cosimo, nato il 28 settembre 1932, punti 25,50.
64. S. Ten. cav. cpl. Anfossi Roberto, coniugato, punti 25,40.
65. S. Ten cav. cpl. Guerrini Giovanni, nato il 19 agosto 1929, punti 25,40.
66. Ten. ftr. cpl. Gurnari Giacomo, nato il 29 ottobre 1929, punti, 25,40.
67. S. Ten. ftr. cpl. Giangrasso Salvatore, nato l'8 dicembre 1930, punti 25,40.
68. S. Ten. ftr. cpl. Pulvirenti Gioacchino, nato il 19 marzo 1933, punti 25,40.
69. Ten. ftr. cpl. Cavallero Ezio, punti 25,36.
70. S. Ten. ftr. cpl. Lilli Mario, punti 25,30.
71. S. Ten. ftr. cpl. Molica Carmelo, nato l'11 novembre 1932, punti 25,10.
72. S. Ten. ftr. cpl. Salmeri Antonio, nato l'1 febbraio 1934, punti 25,10.
73. S. Ten. genio cpl. Sasso Vincenzo, nato il 28 ottobre 1930, punti 25.
74. S. Ten. ftr. cpl. Bergonzo Ernesto, nato l'8 agosto 1934, punti 25.
75. S. Ten. ftr. cpl. Catalucci Carlo Alberto, nato il 24 gennaio 1935, punti 25.
76. S. Ten. ftr. cpl. Bin Antonio, punti 24.80.
77. S. Ten. art. cpl. Sciuto Mario, punti 24,70.
78. S. Ten. ftr. cpl. Iasevoli Mario, nato il 3 novembre 1930, punti 24,40.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 5 novembre 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1957
Registro n. 49 Esercito, foglio n. 322. — Massimo

(7028)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero in data 1° ottobre 1957, dispensa 10, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 27 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1957, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 120, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e idonei del concorso per esami a ventisette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero, bandito con decreto Ministeriale 8 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1956, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 227.

(7029)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 47493 Div. san., del 15 novembre 1956, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami, pel conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria di Cantù ed Uniti;

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Letto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami pel conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria di Cantù ed Uniti:

1. Comelli Emilio	punti	135,100 su 200
2. Cirillo Francesco	»	113,570 »
3. Rossi Giambattista	»	106,055 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Consorzio di cui trattasi.

Como, addì 9 dicembre 1957

Il prefetto: JANNONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 47493 Div. san., del 15 novembre 1956, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami, pel conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria di Cantù ed Uniti;

Visto il proprio decreto n. 58760 del 9 dicembre 1957, con il quale si approvava la graduatoria di merito del concorso in parola;

Letti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Comelli Emilio è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria di Cantù ed Uniti, in via di esperimento.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della nomina in parola, pena dichiarazione di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Consorzio di cui trattasi.

Como, addì 10 dicembre 1957

Il prefetto: JANNONI

(7010)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 14069 del 4 giugno 1957, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956, nei comuni di Francofonte, Carlentini, Lentini, Pachino e Palazzolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari condotti dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956, nei comuni di Francofonte, Carlentini, Lentini, Pachino e Palazzolo, è costituita come segue:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;

Pacetto prof. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile Umberto I di Siracusa;

Moretti prof. Pasquale, primario medico dell'Ospedale civile Umberto I di Siracusa;

Vassallo dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:

Rosano dott. Matteo, direttore di sezione della prefettura di Siracusa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Siracusa.

Siracusa, addì 10 dicembre 1957

Il prefetto: ONETO

(7008)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 50674/3ª San. in data 3 agosto 1957, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952;

Visti i successivi decreti di variazione n. 63331 del 18 ottobre 1957 e n. 69473 del 31 ottobre 1957;

Considerato che il dott. Serrao Sebastiano ha accettato la nomina a titolare della seconda condotta di Filadelfia chiesta a preferenza della condotta di Amato per la quale era stato precedentemente nominato;

Visto l'ordine di preferenza indicato dagli altri candidati idonei e tenuto conto delle rinunzie pervenute da parte degli stessi per l'anzidetta condotta di Amato;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

Il dott. D'Amico Nicolino è dichiarato vincitore della condotta medica di Amato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 21 novembre 1957

Il prefetto NICOSIA

(6784)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221 Div. 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1954 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 31 dicembre 1954, n. 43789 Div. 3ª san.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221, Div. 3ª san.;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del comune di Casalvolone;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Considerato che non si è potuto interpellare il dott. Antonino Biondo perchè deceduto;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Ermanno Vicinelli è assegnato alla condotta medica del comune di Casalvolone.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura del comune di Casalvolone.

Novara, addì 29 novembre 1957

Il prefetto: LIMONE

(6740)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 25615 in data 5 luglio 1957, con il quale l'ostetrica Di Liborio Maria è stata assegnata alla condotta ostetrica di Pescina (2ª condotta);

Ritenuto che la predetta ostetrica è stata assegnata, successivamente, ad altra condotta.

Ritenuto che in base all'ordine di graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 25614 Div. 3ª in data 5 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1957 ed alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Silvestri Gilda;

Visti gli articoli 20 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta ostetrica di Pescina (2ª condotta), è assegnata all'ostetrica Silvestri Gilda.

Il sindaco del comune di Pescina è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del comune di Pescina.

L'Aquila, addì 16 novembre 1957

Il prefetto: DE GENNARO

(6782)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti n. 13842 in data 25 maggio 1957, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1955, e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Vista la lettera in data 15 novembre 1957, con la quale il dott. Faccini Giuseppe dichiara di rinunciare al posto di veterinario condotto del comune di Lagosanto;

Vista la lettera con la quale il dott. Bacchilega Cecchino, che segue in graduatoria il predetto dott. Faccini, dichiara di rinunciare alla condotta di cui trattasi;

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire la condotta veterinaria di Lagosanto al dott. Lazzari Giuseppe, che segue in graduatoria i rinunciatari;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Lazzari Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Lagosanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 26 novembre 1957

Il prefetto: BELLISARIO

(6785)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori della condotta posta a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Marco De Feo si è resa vacante la condotta medica di Laverino di Fiuminata;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta

Il dott. Plinio Pelliccia è dichiarato vincitore della condotta di Laverino di Fiuminata, in sostituzione del dottor Marco De Feo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 30 novembre 1957

Il prefetto: FABIANI

(6768)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.